

Camera dei Deputati

**Legislatura 14
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/00104
presentata da **CONTE GIANFRANCO** il **27/06/2001** nella seduta numero 7

Stato iter : **CONCLUSO**

Ministero destinatario :

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Delegato a rispondere : **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** , data delega **27/06/2001**

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA , data delega **13/07/2001**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
CASTELLI ROBERTO	MINISTRO, GIUSTIZIA	10/19/2001

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/10/2001
CONCLUSO IL 19/10/2001

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

GENERI DI MONOPOLIO, IMPOSTE DI BOLLO, INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA LEGGE, NEGOZI E RIVENDITE, PROROGA DI TERMINI

SIGLA O DENOMINAZIONE :

L 2000 0342

TESTO ATTO

Interrogazione a risposta scritta

Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta
4-00104

presentata da GIANFRANCO CONTE mercoledì 27 giugno 2001 **nella seduta n.007**

GIANFRANCO CONTE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:

in base a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2000, a partire dal 1⁰ luglio 2001, le marche per atti giudiziari saranno sostituite dal contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;

molti rivenditori di generi di monopolio realizzano una parte consistente del loro volume di affari, in alcuni casi parliamo di più del 50 per cento, con punte del 60 per cento, proprio grazie alla vendita di tali marche e che con l'introduzione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari subiranno un grave danno economico;

in virtù di tali considerazioni, al fine di non penalizzare eccessivamente la nostra categoria, l'articolo 56, comma 2 della legge n. 342 del 2000 che tale contributo, introdotto con l'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, potesse essere versato presso le tabaccherie;

a pochi giorni dall'avvio del nuovo sistema di riscossione, i tabaccaia attendono notizie sulla possibilità di partire assieme agli altri soggetti individuati dal decreto del Presidente della Repubblica del 1⁰ marzo 2001, n. 126;

lo stesso decreto di attuazione sopra citato all'articolo 4 rimanda ad un decreto, ancora da emanarsi, del Ministero delle finanze di concerto con i Ministeri della giustizia e del tesoro e del bilancio l'individuazione delle regole tecniche di effettuazione del versamento con modalità telematiche e presso le rivendite di generi di monopolio -:

se non ritengano opportuna una proroga del termine di entrata in vigore del contributo unificato così da garantire la contestuale partenza di tutti i soggetti individuati dall'amministrazione finanziaria per la riscossione di tale contributo secondo i più elementari principi della concorrenza leale.(4-00104)

RISPOSTA ATTO

Risposta scritta

Atto Camera
Risposta scritta pubblicata
venerdì 19 ottobre 2001

nell'allegato B della seduta n. 049

all'Interrogazione 4-00104 presentata da GIANFRANCO CONTE

Risposta. - In merito alla problematica sollevata dall'interrogante, si rappresenta che con l'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2001 n. 246, convertito in legge 4 agosto 2001, n. 330, il termine di entrata in vigore del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari è stato prorogato al 1^o gennaio 2002.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.